



# STATUTO

## del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

**ART. 1** E' costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato Associazione) come associazione non riconosciuta fino alla data del 2100 per decisione dell'assemblea nazionale degli Enti Locali Denuclearizzati tenutasi a Perugia il 12 ottobre 1986.

**ART. 2** L'Associazione ha sede nazionale e legale a Perugia in Via della Viola n.1.

**ART. 3** L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

**ART. 4** Scopi del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani sono:

- promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale valorizzandone le iniziative;
- promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui problemi della pace e dei diritti umani;
- promuovere la formazione degli amministratori e degli operatori degli Enti Locali e delle Regioni sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale;
- approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- realizzare un archivio nazionale dell'attività degli Enti Locali per la pace e dei diritti umani;

- assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze internazionali per la pace e i diritti umani;
- favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani;
- promuovere tra le persone -e in particolare tra i giovani- lo sviluppo della cultura e dei comportamenti di pace e solidarietà.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

## SOCI

**ART. 5** Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti Locali e i loro coordinamenti regionali, provinciali e territoriali, le Regioni che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di Ente locale (o Regione) per la pace e di adesione al Coordinamento nazionale (secondo le modalità stabilite dalla Presidenza nazionale) e versano annualmente la quota associativa. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

**ART. 6** Gli Enti Locali e le Regioni che aderiscono al Coordinamento nazionale si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.

**ART. 7** I Soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee nazionali.

**ART. 8** I Soci, in ogni momento, possono recedere dal Coordinamento con apposito atto deliberativo, dandone avviso con raccomandata a/r pervenuta alla sede nazionale entro e non oltre il 30 gennaio. Il recesso avrà effetto a

partire dall'esercizio successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Soci che si rendano per due volte morosi del pagamento della quota annuale decadono nei modi stabiliti dalla Presidenza nazionale. I soci decaduti sono comunque tenuti al pagamento delle quote dovute al momento della decadenza.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**ART. 9** Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea nazionale del Coordinamento;
- b) Il/la Presidente;
- c) La Presidenza nazionale;
- d) Il Comitato Scientifico-Culturale.

**ART. 10** All'assemblea nazionale del Coordinamento spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) eleggere il/la Presidente e i/le componenti della Presidenza nazionale;
- c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni della Presidenza nazionale;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- g) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza nazionale e dagli altri organi dell'associazione;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti gli enti per i quali sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

**ART. 11** L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente nazionale almeno ogni tre anni. Essa è presieduta dal/dalla Presidente il/la quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un/una segretario/a verbalizzante. Le delibere assembleari, devono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

**ART. 12** L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, il/la quale nomina a sua volta fra i soci un/una segretario/a verbalizzante, è convocata: tutte le volte che la Presidenza nazionale o il/la suo/sua Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Le delibere assembleari, devono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

**ART. 13** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

**ART. 14** Il/la Presidente dell'associazione viene eletto/a ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale. Al/alla Presidente del Coordinamento nazionale compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli/ella presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e la Presidenza nazionale; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, determina il compenso del/della Direttore/Direttrice. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano al/alla Direttore/Direttrice.

**ART. 15** La Presidenza è composta fino ad un massimo di trenta componenti, rappresentativi di tutte le realtà istituzionali associate al Coordinamento e del maggior numero di regioni. La Presidenza ha il compito di gestire l'attività del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e resta in carica per tre anni. Al suo interno viene nominato un ufficio di presidenza con funzioni esecutive composto da tre Vice Presidenti. I/le componenti della Presidenza sono rieleggibili. I/le componenti della Presidenza che per tre volte non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo decadono e possono essere sostituiti da altri Enti indicati dal/dalla Presidente o dalla Presidenza e successivamente ratificati dall'Assemblea.

**ART. 16** La Presidenza nazionale si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Alle riunioni della Presidenza possono essere invitati gli Enti Locali e le Regioni che intendono rafforzare il proprio impegno nell'ambito del Coordinamento Nazionale. I verbali delle riunioni vengono inviati ai componenti e ratificati nella riunione successiva.

**ART. 17** La Presidenza nazionale: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea nazionale del Coordinamento, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea; nomina il/la Direttore/Direttrice e il Comitato Scientifico-Culturale; delibera circa l'iscrizione e la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**ART. 18** La Presidenza favorisce e regola l'adesione di "Coordinamenti regionali, provinciali e territoriali degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani" per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. Tali coordinamenti promuovono iniziative nel territorio di loro competenza in collaborazione con l'Associazione nazionale.

**ART. 19** Il Comitato Scientifico-Culturale ha il compito di approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. Ha inoltre l'obiettivo di consolidare il ruolo del Coordinamento svolgendo attività di formazione, consulenza e rappresentanza finalizzate alla valorizzazione del Coordinamento e delle sue attività in ambito nazionale e internazionale e alla diffusione delle proposte e dei programmi del Coordinamento.

**ART. 20** Al/alla Direttore/Direttrice è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Coordinamento. Al/alla Direttore/Direttrice compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile del Coordinamento; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; determina i compensi del personale della sede nazionale.

#### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 21** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

**ART. 22** Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

#### **RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**ART. 23** Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dalla Presidenza nazionale e ratificato dalla successiva Assemblea nazionale.

**ART. 24** Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dalla Presidenza nazionale, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 25** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) gli aventi diritto.

**ART. 26** In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 27** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**(Approvato dall'Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani tenutasi a Perugia il 4 aprile 2014)**